



TUA TRASPORTI AUTOTRASPORTATORE

AUTOTRASPORTATORE FATTURATO NOLI

Contratto di assicurazione Trasporti

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
Nota Informativa, comprensiva del glossario
Condizioni di Assicurazione deve
essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del
contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**



NOTA INFORMATIVA

AUTOTRASPORTATORE - FATTURATO NOLI

La presente nota informativa MOD. T_AUTRAS NOLI 5 - ED. 31/05/2019 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. T_AUTRAS NOLI 2 - ED. 10/04/2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Apparecchio Antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia:	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	TUA Assicurazioni S.p.A. e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
IVASS (ex ISVAP):	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Dati Societari

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il presente prodotto copre:

- con riferimento alla SEZIONE I (Assicurazione della responsabilità vettoriale), la responsabilità dell'Assicurato per i risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada;
- con riferimento alla SEZIONE II (Assicurazione "danni" alle merci per conto di chi spetta): i danni e le perdite materiali e diretti subiti dalle merci affidate per il trasporto al Contraente, in qualità di vettore effettivo o vettore contrattuale, e per le quali lo stesso abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse (mandato assicurativo).

L'assicurazione vale:

- per i trasporti effettuati da autotrasportatori autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti come precisato all'art. 29;
- per i trasporti nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come meglio precisato agli artt. 18 e 26;
- per il trasporto delle merci indicate nella scheda tecnica.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 12 e 20.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA:

- sono esclusi dalla garanzia i viaggi ai quali è applicabile la legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.05.1956 C.M.R.) e i trasporti internazionali; la suddetta esclusione non è operante nel caso in cui

nella scheda tecnica sia indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "A" (Trasporti Internazionali) cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;

- è escluso dalla garanzia, come meglio precisato all'art. 30 e salvo specifica deroga riportata in polizza, il trasporto delle seguenti merci:
 - a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
 - b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
 - c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
 - d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi;
 - e) merci da trasportarsi con cisterne.

Per il trasporto di merce usata e/o danneggiata sono previste inoltre alcune limitazioni ed esclusioni come meglio precisato all'art. 31.

Si precisa che:

- l'esclusione d) non è operante nel caso in cui nella scheda tecnica sia indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "B" (Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione e) non è operante nel caso in cui nella scheda tecnica sia indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "F" (Clausola Cisterne) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Come meglio precisato agli artt. 19 e 28 - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi i danni e le perdite dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, suoi dipendenti, ausiliari, preposti, sub-vettori (qualora il Contraente o l'Assicurato siano persone giuridiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti e procuratori);
- b) appropriazione indebita, truffa, incauto affidamento, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) intolleranza alle variazioni di temperatura (salvo, se indicata come compresa, quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva "B" Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero);
- i) ritardi e perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- j) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- n) atti di terrorismo;
- o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno dei seguenti articoli e condizioni aggiuntive previste dalle condizioni di assicurazione:

- Art. 32 "Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce";
- Condizione Aggiuntiva "A" (Trasporti Internazionali);
- Condizione Aggiuntiva "B" (Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero);

- Condizione Aggiuntiva "C" (Clausola di Esclusione Rischi Furto e Sottrazione della Merce);
- Condizione Aggiuntiva "D" (Trasporti affidati a Terzi Vettori - Garanzia Estesa); - Condizione Aggiuntiva "E" (Furto e Incendio durante la Sosta a Terra delle Merci); - Altre clausole sempre operanti.

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA: Sono presenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti all'interno dei seguenti articoli e condizioni aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Art. 14 "Limiti di indennizzo e massimali";
- Art. 15 "Dolo e colpa grave (opponibilità dei limiti)";
- Art. 23 "Valore assicurabile, somma assicurata e limite di indennizzo"
- Art. 29 "Autotrasporti autorizzati";
- Art. 33 "Scoperti di assicurazione";
- Art. 34 "Franchigia fissa e minimo di scoperto";
- Condizione Aggiuntiva "A" Trasporti Internazionali (limite di indennizzo; dolo e colpa grave);
- Condizione Aggiuntiva "B" Trasporti a mezzo Autocarri Frigoriferi (scoperti);
- Condizione Aggiuntiva "D" Trasporti affidati a Terzi Vettori - Garanzia Estesa;
- Condizione Aggiuntiva "E" Furto e Incendio durante la Sosta a Terra delle Merci (ultimo paragrafo);
- Condizione Aggiuntiva "F" Clausola Cisterne (scoperti);
- Condizione Aggiuntiva "G" Spese di Sgombero dalla Sede Stradale e/o Smaltimento e Distruzione.

Esempio:

"Ipotesi: furto di merce - peso kg 10.000 e valore Euro 30.000,00 - durante un trasporto in ambito territoriale nazionale avvenuto con le modalità stabilite dall'art. 32.

Calcolo dell'indennizzo in base alla SEZIONE I (assicurazione della responsabilità vettoriale): la legge stabilisce un limite in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali pari ad Euro 1,00 per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata, pertanto il danno liquidabile sarà calcolato come segue: kg 10.000,00 x Euro 1,00 al kg = Euro 10.000,00

Essendo previsto uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di Euro 250,00, l'indennizzo corrisposto all'assicurato sarà pari ad Euro 9.000,00.

Calcolo dell'indennizzo in base alla SEZIONE II (assicurazione "danni" per conto di chi spetta): dall'ammontare del danno pari ad Euro 30.000,00 dovrà essere detratto lo scoperto del 10% , pertanto l'indennizzo corrisposto all'Assicurato sarà pari ad Euro 27.000,00 . "

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

In base a quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a TUA Assicurazioni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, TUA Assicurazioni non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia agli artt. 6 e 7 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

Esempio:

"Circostanza rilevante che determina un aggravamento del rischio: l'assicurato, che alla data di stipula del contratto di assicurazione, trasportava esclusivamente macchinari, nel tempo ha esteso la sua attività al trasporto di telefonia mobile e computers."

"Circostanza rilevante che determina una diminuzione del rischio: l'assicurato, che alla data di stipula del contratto di assicurazione, effettuava trasporti internazionali in regime C.M.R., nel tempo ha limitato la sua attività esclusivamente ai trasporti in ambito nazionale."

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

E' possibile il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale del premio senza aumento del premio imponibile o oneri aggiuntivi.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a TUA Assicurazioni.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato a TUA Assicurazioni o all'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA Assicurazioni o l'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il prodotto non prevede sconti di premio.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 42.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

AVVERTENZA: Ciascuna della parti può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

AVVERTENZA: TUA Assicurazioni può recedere dalla garanzia di cui all'art. 21 (Rischi Scioperi) con un preavviso di 7 giorni da darsi a mezzo raccomandata a.r..

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art.2952 CC).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 12,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nei seguenti articoli:

- art. 36"Obblighi in caso di sinistro";
- art. 37"Obbligo di denuncia all'Autorità";
- art. 38"Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo";
- art. 40"Modalità per il risarcimento del danno";
- **Condizione Aggiuntiva "B" Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero (obblighi in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi);**

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/2773470
E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma Fax 06/42133206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non e' previsto il ricorso all'arbitrato.

TUA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il legale rappresentante



TUA TRASPORTI AUTOTRASPORTATORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD.
T_AUTRAS NOLI 2 - ED. 10/04/2017 sono parte
integrante del Fascicolo Informativo
unitamente alla Nota Informativa
MOD. T_AUTRAS NOLI 5**



INDICE

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Coassicurazione
- Art. 6 Aggravamento del rischio
- Art. 7 Diminuzione del rischio
- Art. 8 Recesso dal contratto in caso di sinistro
- Art. 9 Tacito rinnovo dell'assicurazione
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Legge applicabile e giurisdizione

SEZIONE I - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' VETTORIALE

- Art. 12 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 13 Rischi scioperi
- Art. 14 Limiti di indennizzo e massimali
- Art. 15 Dolo e colpa grave (opponibilità dei limiti)
- Art. 16 Periodo dell'assicurazione
- Art. 17 Durata dell'assicurazione per ogni trasporto
- Art. 18 Limiti territoriali
- Art. 19 Rischi esclusi

SEZIONE II - ASSICURAZIONE "DANNI" PER CONTO DI CHI SPETTA

- Art. 20 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 21 Rischi scioperi
- Art. 22 Mandato di assicurazione
- Art. 23 Valore assicurabile, somma assicurata e limite di indennizzo
- Art. 24 Periodo dell'assicurazione
- Art. 25 Durata dell'assicurazione per ogni trasporto
- Art. 26 Limiti territoriali
- Art. 27 Condizioni operanti per le traversate marittime che gli autocarri compiono su navi
traghetto Art. 28 Rischi esclusi

SEZIONE III - NORME COMUNI ALLE SEZIONI I e II

- Art. 29 Autotrasporti autorizzati
- Art. 30 Merci assicurate e merci escluse
- Art. 31 Trasporto di merce usata e/o danneggiata
- Art. 32 Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce
- Art. 33 Scoperti di assicurazione
- Art. 34 Franchigia fissa e minimo di scoperto
- Art. 35 Conteggio del premio
- Art. 36 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 37 Obbligo di denuncia alle autorità
- Art. 38 Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo
- Art. 39 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
- Art. 40 Modalità per il risarcimento del danno
- Art. 41 Gestione delle vertenze - spese legali
- Art. 42 Azione di rivalsa

Condizione Aggiuntiva "A" : Trasporti Internazionali

Condizione Aggiuntiva "B" : Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero

Condizione Aggiuntiva "C" : Clausola di Esclusione Rischi Furto e Sottrazione della Merce

Condizione Aggiuntiva "D" : Trasporti affidati a Terzi Vettori (Garanzia Estesa)

Condizione Aggiuntiva "E" : Furto e Incendio durante la Sosta a Terra delle Merci

Condizione Aggiuntiva "F" : Clausola Cisterne

Condizione Aggiuntiva "G" : Spese di Sgombero dalla Sede Stradale e/o Smaltimento e Distruzione

Altre clausole sempre operanti

Elenco apparecchi antifurti approvati dalla Società

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio Antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; ovvero: il vettore contraente per le garanzie di cui alla Sezione I ("assicurazione della responsabilità vettoriale") e l'avente diritto sulle merci per le garanzie di cui alle Sezione II ("assicurazione danni per conto di chi spetta").
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia:	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	TUA Assicurazioni S.p.A. e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente alle scadenze convenute non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In nessun caso l'accettazione del premio o della rata di premio pagati tardivamente potrà essere interpretata quale tacita accettazione di deroga al principio di sospensione della garanzia di cui al capoverso che precede e/o rinuncia all'eccezione di inadempimento ex art. 1901 c.c.

Art. 3 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione del Contraente o Assicurato, è tenuta a ridurre il premio ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata a.r.. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso dalla data di effetto del recesso alla scadenza, escluse le imposte.

Art. 9 - Tacito rinnovo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno viene rinnovata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' VETTORIALE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) **altre responsabilità contrattuali;**
- b) **eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.**

Art. 13 - Rischi scioperi

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato, riconosciuta a seguito di vertenza giudiziale, per i danni subiti alle merci trasportate in conseguenza di:

- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

Art. 14 - Limiti di indennizzo e massimali

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali ⁽¹⁾ fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella scheda tecnica.

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal terzo paragrafo dell'art. 17, ovvero più veicoli, **l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella scheda tecnica.**

I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 36, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 41. ⁽¹⁾ Euro 1,00 per ogni kg di peso lordo perduto e/o avariato

Art. 15 - Dolo e colpa grave (opponibilità dei limiti)

Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, e a seguito di vertenza giudiziale, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite in conseguenza di:

- colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);

ovvero

- dolo o colpa grave dei suoi dipendenti o preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti o preposti, o di qualunque altro soggetto di cui l'Assicurato si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto precede, beninteso, limitatamente ai casi di responsabilità rientranti nella garanzia prestata con la polizza e ferme restando le esclusioni ivi previste. In particolare le disposizioni di cui al presente articolo non valgono in caso di inosservanza da parte del vettore - ovvero dei suoi dipendenti o preposti - degli obblighi previsti dall'art. 32.

La suddetta garanzia è prestata sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati nella scheda tecnica e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

Art. 16 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda tecnica. **La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 17, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.**

Art. 17 - Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

È compresa nell'assicurazione, se a rischio per l'Assicurato, l'eventuale responsabilità per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci. Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sul veicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nella località indicata nel documento di trasporto.**

Qualora la sosta a destino superi le 72 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 32.1.1.

È esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio e furto delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

Art. 18 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione è altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che nella scheda tecnica sia indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "A" - Trasporti Internazionali, restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime della Convenzione C.M.R.

Art. 19 - Rischi esclusi

- I. La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:**
 - a) dolo del Contraente o dell'Assicurato (qualora il Contraente o l'Assicurato siano persone giuridiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti e procuratori);**
 - b) appropriazione indebita, truffa, incauto affidamento, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, dal subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;**
 - c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;**
 - d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;**

- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.
- II. La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:
- a) ritardi e perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
 - b) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
 - c) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
 - d) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - e) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - f) atti di terrorismo;
 - g) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

SEZIONE II

ASSICURAZIONE "DANNI" PER CONTO DI CHI SPETTA

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti - salvo le esclusioni di cui al successivo art. 28 - subiti dalle merci affidate per il trasporto al Contraente, in qualità di vettore effettivo o vettore contrattuale, e per le quali lo stesso abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse (mandato assicurativo). L'assicurazione vale:

- a) per i trasporti effettuati dal Contraente mediante autocarri di proprietà o in gestione diretta;
- b) per i trasporti affidati dal Contraente a terzi vettori; in tal caso la Società avrà diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento e **la garanzia sarà subordinata alla condizione che il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.**

Art. 21 - Rischi scioperi

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a causa di:

- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici; - atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

Le parti contraenti si riservano il diritto di disdire le garanzie di cui al presente articolo in qualsiasi momento, con un preavviso di 7 (sette) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata.

La disdetta avrà effetto allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato ricevuto dal destinatario tale recesso.

Art. 22 - Mandato di assicurazione

Per la validità della copertura assicurativa viene richiesto che il vettore Contraente abbia ricevuto "mandato di assicurazione" scritto da parte dell'avente diritto o da altro committente per conto di quest'ultimo.

Tuttavia la Società assicuratrice conviene di considerare validi, in assenza di un formale mandato scritto, anche ordini di assicurazione conferiti con altri mezzi. Pertanto l'impossibilità di esibire mandato scritto non pregiudicherà l'operatività della garanzia sempreché risulti documentabile l'addebito del proprietario delle merci e/o altro soggetto avente diritto, interessato al trasporto, e sia fornita dichiarazione dello stesso che non esistono altre assicurazioni sulla merce oggetto del sinistro.

Il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o al Contraente sempreché gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato. Resta comunque inteso che il Contraente o il titolare dell'interesse assicurato dovranno fornire alla Società assicuratrice la documentazione necessaria per esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 23 - Valore assicurabile, somma assicurata e limite di indennizzo

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo di caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili;

ovvero

- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

La somma assicurata per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata nella scheda tecnica e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società - senza applicazione della riduzione proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui la somma assicurata risulti inferiore al valore assicurabile.

Art. 24 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella scheda tecnica. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 25, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 25 - Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

Per ogni viaggio la garanzia decorre dal momento della presa in consegna delle merci da parte del vettore, e termina con la loro riconsegna al destinatario.

I danni che si verificano durante le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci sono compresi in garanzia solo se tali operazioni sono effettuate dal vettore o suoi subvettori e rispettivi incaricati.

Si precisa che per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sul veicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nella località indicata nel documento di trasporto.**

Qualora la sosta a destino superi le 72 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 32.1.1.

Durante le soste nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o da loro gestiti, la garanzia è operante esclusivamente per le merci che si trovino a bordo dell'autocarro in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati nonché nel corso delle operazioni tecniche di carico e scarico; sono pertanto escluse le giacenze a terra nei citati magazzini o depositi.

Art. 26 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione è altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che nella scheda tecnica sia stata indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "A" - Trasporti Internazionali - restano esclusi dalla garanzia i trasporti internazionali.

Art. 27 - Condizioni operanti per le traversate marittime che gli autocarri compiono su navi traghetto

27.1 Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

27.2 Spese di inoltro a destino in seguito a sinistro marittimo o per acque interne

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, la traversata marittima o per acque interne abbia termine in un luogo diverso da quello previsto.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

Art. 28 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, suoi dipendenti, ausiliari, preposti, sub-vettori (qualora il Contraente o l'Assicurato siano persone giuridiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti e procuratori);
- b) appropriazione indebita, truffa, incauto affidamento, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) intolleranza alle variazioni di temperatura (salvo, se indicata come compresa, quanto previsto alla successiva
Condizione Aggiuntiva B - Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero);
- i) ritardi e perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- j) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a telescopo;
- m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- n) atti di terrorismo;

radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

SEZIONE III

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I e II

Art. 29 - Autotrasporti autorizzati

L'assicurazione non è operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso il Contraente, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, tranne quando incaricati da soggetti diversi dal Contraente stesso; in tal caso verrà applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

Art. 30 - Merci assicurate e merci escluse

L'assicurazione viene prestata per il trasporto di merci varie, purchè debitamente imballate e protette durante il trasporto secondo gli usi e consuetudini in essere per il tipo di merce trasportata.

Ove nella scheda tecnica venga dichiarata la categoria merceologica dei prodotti trasportati, le garanzie assicurative si intendono operanti per le sole spedizioni di dette merci.

Sono espressamente escluse dalla garanzia le seguenti merci:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermeici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con cisterne.

Art. 31 - Trasporto di merce usata e/o danneggiata

In caso di trasporto di merce usata e/o danneggiata devono intendersi in ogni caso esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un evento di trasporto accaduto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione, discolorazione o di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene.

Art. 32 - Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce

L'operatività della garanzia in caso di furto e in genere sottrazione della merce o mancata riconsegna è regolamentata dagli articoli che seguono.

32.1 Furto della merce in seguito a sottrazione dell'autocarro

32.1.1 Obbligo di sorveglianza. L'operatività della garanzia, nel caso di furto dell'autocarro, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

- c) sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

32.1.2 Obbligo di antifurto. Al di fuori delle ipotesi previste al punto 32.1.1 che precede, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione dell'autocarro avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi o dispositivi equivalenti dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato, dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura. La copertura sarà tuttavia ugualmente operante qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a).
- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto il Contraente/Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

32.2 Furto della merce in seguito a sottrazione del rimorchio/semirimorchio

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del solo rimorchio/semirimorchio, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Furto del rimorchio/semirimorchio quando agganciato alla motrice. È condizione essenziale che il furto sia stato perpetrato:
 - mediante effrazione o scasso delle portiere della motrice, e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice,
 - ovvero
 - con trazione del rimorchio/semirimorchio purché siano riscontrabili danni alla ralla della motrice od al paraurti anteriore della stessa.
- b) Furto del rimorchio/semirimorchio quando sganciato dalla motrice. L'operatività della garanzia è subordinata alla circostanza che il rimorchio/semirimorchio:
 - sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
 - ovvero
 - sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
 - ovvero
 - sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle ipotesi previste alla lettera b), la garanzia è parimenti operante a condizione che sul rimorchio o semirimorchio sia installato a regola d'arte e messo in funzione un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51 o altro antifurto approvato dalla Società.

32.3 Furto di singoli colli

Nel caso di furto di singoli colli interi dal veicolo senza sottrazione dello stesso, la garanzia è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e semprechè l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità; ovvero
- b) durante le soste dei veicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e semprechè l'effrazione o scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.

32.4 Furto della merce durante la giacenza della stessa a terra in magazzini o depositi di terzi
L'operatività della garanzia, nel caso di furto della merce durante la giacenza della stessa a terra in magazzini o depositi di terzi, è subordinata alla circostanza che la merce sia custodita in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione degli stessi.

Rimane in ogni caso escluso il furto della merce durante la giacenza della stessa a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o da loro gestiti.

32.5 Furto della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale

La garanzia è operante in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo o altro evento accidentale che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

32.6 Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci

Fermo il disposto di cui agli articoli 32.1 , 32.2 , 32.3, 32.4 e 32.5, la garanzia è operante per gli altri casi di furto, smarrimento e in genere sottrazione della merce non espressamente indicati agli articoli che precedono. Rimangono tuttavia esclusi i casi di appropriazione indebita, truffa, incauto affidamento, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi.

Art. 33 - Scoperti di assicurazione

L'indennizzo dovuto ai sensi di polizza sarà pagato previa deduzione dei seguenti scoperti, che dovranno obbligatoriamente rimanere a carico del Contraente/Assicurato, pena il decadimento dal diritto al risarcimento del danno:

- a) in caso di furto, smarrimenti, ammanchi, manomissione, mancata consegna e sottrazione della merce in genere: scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00;
- b) in caso di "dolo e colpa grave" (art. 15): scoperto aggiuntivo del 10%.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo o altro evento accidentale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui all'art. 32.

Art. 34 - Franchigia fissa e minimo di scoperto

Fermo quanto previsto all'art. 33 che precede, su ogni richiesta di risarcimento per danni e/o perdite risarcibili in base alla presente polizza verrà dedotta la franchigia fissa indicata nella scheda tecnica.

La franchigia verrà applicata una sola volta sull'eventuale pluralità di richieste di risarcimento per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro.

Qualora le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo di tale scoperto non potrà essere inferiore alla franchigia fissa.

Art. 35 - Conteggio del premio

Determinazione del premio.

Il premio viene convenzionalmente calcolato applicando i tassi indicati nella scheda tecnica al Fatturato Noli (al netto di IVA) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'IVA.

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato noli;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della diversa durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato noli durante lo stesso periodo.

Il premio anticipato viene acquisito dalla Società e non potrà esserne richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza attiva.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o di diversa durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato noli consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il premio anticipato per l'annualità successiva dovrà essere non inferiore al 75% del premio complessivo dell'annualità scaduta e pertanto, ove alle scadenze si sia proceduto al rinnovo incassando un premio anticipato a termini delle condizioni di polizza, si dovrà procedere alla eventuale integrazione di detto premio anticipato; nel caso il Contraente non paghi l'eventuale differenza risultante, sarà automaticamente reso operante il disposto di cui al punto seguente del presente articolo.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello entro il quale deve essere fatta la comunicazione dei dati, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi. La garanzia rimarrà altresì sospesa dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento della differenza attiva fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà provveduto al pagamento. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

La Società non è obbligata per i sinistri che si riferiscono al periodo assicurativo per il quale non sono stati comunicati i dati consuntivi necessari o per il quale non è stata pagata la relativa differenza attiva.

Verifiche e controlli.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 36 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;**
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;**
- darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;**
- trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;**
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;**
- compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;**
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;**
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga

una specifica richiesta di risarcimento o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 37 - Obbligo di denuncia alle autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci, nonché in caso di incendio, il Contraente/Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza (limitatamente ai casi di furto).

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 38 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente/Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente/Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 39 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 36, 37 e 38 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 40 - Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno il Contraente/Assicurato, oltre alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 37 ed agli eventuali documenti previsti dalla lettera d) dell'art. 36, deve trasmettere alla Società:

- a) **la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;**
- b) **una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale subvettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;**
- c) **i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;**
- d) **il certificato di avaria e/o perizia eventualmente rilasciato loro dal Perito o Commissario di Avaria ai sensi di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 36;**
- e) **gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e ogni documento necessario ad esercitare l'azione di rivalsa;**
- f) **la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'identificazione della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;**
- g) **copia del mandato assicurativo e/o la dichiarazione dell'avente diritto sulle merci se sono state stipulate altre coperture assicurative sulla merce assicurata (limitatamente alle garanzie di cui alla Sezione II);**
- h) **l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;**
- i) **la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata;**

j) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella sopra elencata.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 41 - Gestione delle vertenze - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 42- Azione di rivalsa

La Società ha il diritto di rivalersi nei confronti di ogni terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, per gli indennizzi pagati.

Il Contraente si impegna a tutelare detta rivalsa; in caso contrario troverà applicazione il disposto dell'art. 1916 III co. c.c.

La suddetta azione di rivalsa deve intendersi esclusa nei confronti del vettore contraente di polizza.

Nel caso in cui il vettore contraente di polizza sia una società cooperativa o un consorzio, la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa per i trasporti effettuati dai soci o consorziati, salvo per i casi riconducibili a dolo e/o colpa grave.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(includere in garanzia se indicate come "operanti" nella scheda tecnica)

Condizione Aggiuntiva "A": Trasporti Internazionali

Relativamente alla SEZIONE I: Clausola di Estensione ai Trasporti Internazionali in Regime di CMR

Estensione ai limiti della CMR

L'assicurazione viene estesa, nei termini che seguono, ai trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

Validità Territoriale

L'assicurazione vale per i tutti i Paesi dell'Europa (compresa la parte europea della Turchia), con esclusione di: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia, Russia ed altri Paesi dell'ex Unione Sovietica (tranne Lettonia, Lituania ed Estonia).

Dalla garanzia della presente polizza si intendono in ogni caso espressamente esclusi i viaggi da e/o per e/o che attraversino paesi in stato di belligeranza.

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi Europei inclusi in copertura.

Limite di Indennizzo

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR ⁽¹⁾, sino a concorrenza, per ogni veicolo e sinistro, del massimale indicato nella scheda tecnica.

⁽¹⁾ **8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni kg di peso lordo perduto e/o avariato**

Dolo e Colpa Grave

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, e a seguito di vertenza giudiziale, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite in conseguenza di:

- colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);

ovvero

- dolo o colpa grave dei suoi dipendenti o preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti o preposti, o di qualunque altro soggetto di cui l'Assicurato si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto precede, beninteso, limitatamente ai casi di responsabilità rientranti nella garanzia prestata con la polizza e ferme restando le esclusioni ivi previste. In particolare le disposizioni di cui al presente paragrafo non valgono in caso di inosservanza da parte del vettore degli obblighi previsti dall'art. 32. La suddetta garanzia è prestata sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati nella scheda tecnica e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

Esclusioni

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato a seguito di eventuali richieste di risarcimento che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato stesso per: **a) dichiarazione di valore (art. 24 della CMR);**

b) interesse speciale alla riconsegna (art. 26 della CMR);

c) impegno speciale alla riconsegna (art. 26 della CMR);

d) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art.21 della CMR);

- e) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art.11 della CMR);
- f) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

Relativamente alla SEZIONE II: Clausola di Estensione ai Trasporti Internazionali

L'assicurazione è estesa ai trasporti eseguiti nell'ambito dei Paesi dell'Europa (compresa la parte europea della Turchia), con esclusione di: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia, Russia ed altri Paesi dell'ex Unione Sovietica (tranne Lettonia, Lituania ed Estonia).

Dalla garanzia della presente polizza si intendono in ogni caso espressamente esclusi i viaggi da e/o per e/o che attraversino paesi in stato di belligeranza.

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi Europei inclusi in copertura.

Condizione Aggiuntiva "B": Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero

Trasporti in regime di temperatura controllata

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 30 lettera d), l'assicurazione è estesa a coprire i trasporti di merci deperibili effettuati con automezzi frigoriferi.

La presente condizione aggiuntiva è operante sia per la Sezione I che per la Sezione II nei limiti della garanzia prestata da ciascuna delle due sezioni.

Danni derivanti da variazione di temperatura

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono assicurati purché tali variazioni siano dovute a:

- a) **guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;**
- b) **eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;**
- c) **furto e sottrazione delle merci sempreché nella scheda tecnica non sia stata indicata come compresa la Condizione Aggiuntiva "C" - Clausola di Esclusione Rischi Furto e Sottrazione Della Merce.**

Condizioni di assicurabilità

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali, che saranno indispensabili per l'operatività delle garanzie assicurative:

- a) **l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;**
- b) **il Contraente/Assicurato, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;**
- c) **il Contraente/Assicurato, o chi per esso, rilevi, dai termometri in dotazione, la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a: 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.**

Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dagli artt. 19 e 28, la Società non è altresì obbligata per i danni derivanti da:

- a) **errata regolazione del termostato;**
- b) **mancata pre-refrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;**
- c) **mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;**

- d) mancata pre-refrigerazione della merce;
- e) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autoveicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione dei trasporti.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Sono comprese le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci, se tali operazioni sono effettuate dal vettore o suoi subvettori e rispettivi incaricati; si precisa che per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Obblighi in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi

Oltre a quanto altro previsto dall'art. 36, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigo tale da fare ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, è tenuto a provvedere ai seguenti adempimenti:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto o rottura; far ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso in cui il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno (in tale periodo la garanzia rimane comunque operante); oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un camion frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.
- mostrare al Commissario d'Avaria o Perito, intervenuto ai sensi dell'art. 36 lettera c), la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto previsto dalle condizioni di assicurabilità, lettera c), della presente condizione aggiuntiva.

Documentazione integrativa per il risarcimento del danno

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 40, il Contraente/Assicurato dovrà esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Scoperti

I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

Condizione Aggiuntiva "C":

Clausola di Esclusione Rischi Furto e Sottrazione della Merce

Di comune accordo tra le parti si conviene di escludere dalla garanzia assicurativa i danni e le perdite conseguenti a furto, smarrimenti, ammanchi, manomissione, mancata consegna e sottrazione della merce in genere.

Condizione Aggiuntiva "D":

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

Trasporti affidati a Terzi Vettori (Garanzia Estesa)

Qualora il trasporto delle merci non sia effettuato direttamente dal vettore contraente di polizza, ma da questi affidato a terzi subvettori, si conviene quanto segue:

- A) L'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e) del punto I dell'art. 19 e alle lettere c) ed f) dell'art. 28 con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.**
- B) L'eventuale inosservanza delle condizioni stabilite all'art. 32, agli effetti della operatività dell'assicurazione, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. In tal caso gli scoperti previsti devono intendersi raddoppiati.**
- C) L'eventuale inosservanza di quanto stabilito alle lettere b) e c) delle condizioni di assicurabilità previste dalla Condizione Aggiuntiva "B" (Trasporti a mezzo Autocarri Frigorifero) - semprechè sia indicata come "compresa" nella scheda tecnica - non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo, ma in tal caso gli scoperti previsti devono intendersi raddoppiati.**

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore. Resta fermo il diritto della Società di rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

Nel caso in cui il vettore contraente di polizza sia un società cooperativa o un consorzio, la presente estensione di garanzia **non si applica ai trasporti effettuati dai soci o consorziati**, per i quali varranno pertanto tutte le condizioni ed esclusioni previste per il Contraente.

Condizione Aggiuntiva "E": Furto e Incendio durante la Sosta a Terra delle Merci

In deroga a quanto previsto nell'ultimo comma degli artt. 17 e 25 la garanzia è operante, limitatamente ai rischi di incendio e furto, durante la sosta o giacenza a terra delle merci nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà e/o in gestione del Contraente/Assicurato.

La presente condizione aggiuntiva è operante sia per la Sezione I che per la Sezione II nei limiti della garanzia prestata da ciascuna delle due sezioni.

Per la **garanzia prestata con la presente condizione aggiuntiva** viene inoltre stabilito quanto segue: **a) è operante per le soste dovute alla normale esecuzione del trasporto;**

b) viene prestata fino a concorrenza delle somme massime garantite dalla presente polizza;

c) opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dal Contraente/Assicurato; l'eventuale prestazione complessivamente fornita dalle suddette assicurazioni costituisce pertanto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, da dedurre prima di applicare lo scoperto previsto dalla presente condizione aggiuntiva.

L'operatività della garanzia per i rischi di furto è subordinata alla circostanza che la merce sia custodita in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione degli stessi.

I danni e le perdite derivanti da incendio e/o furto risarcibili in base a quanto previsto dalla presente condizione aggiuntiva verranno indennizzati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Condizione Aggiuntiva "F": Clausola Cisterne

Trasporti a mezzo cisterne

In deroga a quanto previsto dall'art. 30 lettera e), l'assicurazione è estesa a coprire i trasporti di merci effettuati con cisterne.

La presente condizione aggiuntiva è operante sia per la Sezione I che per la Sezione II nei limiti della garanzia prestata da ciascuna delle due sezioni.

Durata dell'assicurazione

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto della cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. **L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.**

Scoperti

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- **dispersione o colaggio del prodotto: scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00**
- **contaminazione del prodotto: scoperto 20% con il minimo di Euro 250,00**

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

Condizione Aggiuntiva "G":

Spese di Sgombero dalla Sede Stradale e/o Smaltimento e Distruzione

La Società rimborsa al Contraente/Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso per il recupero, il ricovero e lo sgombero dalla sede stradale delle merci danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento coperto dalla presente assicurazione.

Sono a carico della Società anche le spese di distruzione o di smaltimento della merce, eventualmente disposti dall'Autorità competente, a seguito di un sinistro risarcibile in base alla presente polizza.

Tali spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.000,00 per ogni evento e per annualità assicurativa, e ciò anche in eccedenza ai massimali di polizza.

ALTRE CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC

WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (ed. 10.11.2003)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 1.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 1.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 1.5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

*LIBERA TRADUZIONE IN
ITALIANO
(in caso di discordanza
prevarrà il testo inglese)*

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE ED

ELETTROMAGNETICHE (ed. 10.11.2003)

La presente clausola deve intendersi prevalere su qualsiasi diversa disposizione contenuta in polizza.

Sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1. radiazioni ionizzanti e contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2. elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3. armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4. elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- 1.5. armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE (ed. 10.11.2003)

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 **Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.**

LIBERA TRADUZIONE IN
ITALIANO
(in caso di discordanza
prevarrà il testo inglese)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI (ed. 10.11.2003)

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (ed. 11.08.2010)

No insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

LIBERA TRADUZIONE IN
ITALIANO
(in caso di discordanza
prevarrà il testo inglese)

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (ed. 11.08.2010)

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) (ed. 01.01.2002)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**
- either**
- 1.1. As per the transit clauses contained within the Policy, **or**
- 1.2. on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 1.3. on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,
- or**
- 1.4. in respect of marine transit, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
- 1.5. in respect of air transit, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, **whichever shall first occur.**

2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continue during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO (in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)

CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO) (ed. 01.01.2002)

La presente clausola deve intendersi prevalere su qualsiasi diversa disposizione contenuta in polizza.

1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso **s'intenderà cessata:**
- 1.1. in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause),
o
 - 1.2. alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale di deposito nella località di destino indicata in polizza,
 - 1.3. alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,
o
 - 1.4. per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione della nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
 - 1.5. per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dell'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
- qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.**
2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1 della presente clausola.

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO (in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO (libera traduzione della predetta clausola)

È esclusa dal presente contratto ogni effettiva o presunta responsabilità per danni, perdite, indennizzi e spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o quantità l'asbesto.

ELENCO APPARECCHI ANTIFURTI APPROVATI DALLA SOCIETA'

Sono approvati dalla Società gli apparecchi antifurto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- **AUTOCARRI:** apparecchi antifurto certificati da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
- **RIMORCHI e SEMIRIMORCHI:** apparecchi antifurto certificati da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

Di seguito un elenco, a titolo indicativo e non vincolante, di apparecchi antifurto approvati dalla Società:

APPARECCHI ANTIFURTO PER AUTOCARRI

Ditta	Indirizzo	Prodotti
CONTROL CAR SYSTEMS S.r.l.	Via Trionfale 13.840 00135 Roma Tel. (06) 30311301-0995 Fax (06) 30310742 Sito: www.controlcar.it	- Blokkauto CCS2
D.S. INGEGNERIA S.p.A.	Via Zoe Fontana, 220 Edif. B5 00131 Roma (RM) Tel. (06) 4191944 Fax (06) 41294623 Sito: www.microsatalarm.it	- VIP 5 DS1307 - TT3 DS1590 - TT5 DS2100 - TT7 DS1900 - DS2220 - DS2360
GEMINI TECHNOLOGIES S.p.A.	Via Luigi Galvani, 12 21020 Bodio Lomnago (VA) Tel. (0332) 943111 Fax (0332) 948080 Sito: www.gemini-alarm.com	- 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 7981 - 7982 - 7983 - 7984 - 7895
MED	Via Raffaello, 33 42100 Reggio Emilia (RE) Tel. (0522) 500111 Fax (0522) 514610 Sito: www.medautomotive.it	- MED 30.x - MED 57.x - MED 57.1 D - MED 57.2 D - MED 85.1x.xx - MED 85.2x.xx - MED 310.1C - MED 310.2C - MED 2000.x - MED 2200.xx - MED 3000.x - MED 3200.xx/x - MED 4000.x - MED 5000.xx/x
META SYSTEM	Via Galimberti, 9 42100 Reggio Emilia (RE) Tel. (0522) 364111 Fax. (0522) 364122 Sito: www.metasystem.it	- M36 T2 - M36 VV1 - M 36/5 - M 36/24 - M936 - Meta 999 - M999 T2 - M870 - M871 - M871A - H.P.A 4.0.2 - H.P.A. 2.5.2
Ditta	Indirizzo	Prodotti
MECHANICAL LINE SOLUTIONS Srl	Via Martini, 13 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. (02) 45076781/2 Fax (02) 45072314 Sito: www.mechanicalsolutions.it	- MLS W 020 - MLS W 052

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it
 COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

TECNOBLOCK S.r.l.	Via Donatori di Organi, 3- 29010 Castelvetro P.no (PC) Tel. (0523) 825337 Fax (0523) 825335 Sito: www.tecnoblock.com	- 06K2 1RTR 12 V d.c./Q (commercial. 06Q12) - 06K2 1RTR 24 V d.c./Q (commercial. 06Q24)
TEQ SA	Via Industria 6804 Bironico (Svizzera) Tel. +41 919359750 Fax +41 919359751 Sito: www.teq.ch	- Q07.K1J - Q07.K2D
VIASAT S.p.A.	Via Tiburtina, 1180 00156 Roma Tel. (06) 439881 Fax (06) 41206007	- SSAT SECURITY - RUNTRACKER
W.A.Y. S.r.l.	Corso Orbassano, 336 10137 Torino Tel. (011) 3093285 Fax (011) 3093479 Sito: www.waynet.it	- MTS40 - MTS02-Charge - MTS02 - MTS15

**APPARECCHI ANTIFURTO PER
SEMIRIMORCHI**

Ditta	Indirizzo	Prodotti
TECNOBLOCK S.r.l.	Via Donatori di Organi, 3 29010 Castelvetro P.no (PC) Tel. (0523) 825337 Fax (0523) 825335 Sito: www.tecnoblock.com	- 12 KS